

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI (approvato con delibera n.42 del CDA del 17/12/2008)

PER LA PRESELEZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (artt. 57, c.6 e 125, c. 11 Dlgs. 163/2006)

ART. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono, come previste dalla vigente disciplina:

- "lavori": si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica;
- "forniture": si intendono i contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
- "servizi": si intendono le attività diverse dai lavori o dalle forniture, elencate nell'allegato II al dlgs. 163/2006 (es: servizi di pulizia, servizi informatici, servizi attinenti all'architettura ed ingegneria, servizi legali);
- "procedura negoziata": si intende la procedura di scelta del contraente in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;
- "cottimo fiduciario": si intende la procedura negoziata da esperire per la scelta del cottimista nell'ambito degli interventi realizzabili in economia.

ART. 2 - Istituzione degli elenchi di operatori economici

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la tenuta degli elenchi di operatori economici per l'affidamento di forniture e lavori o servizi, a procedura negoziata ovvero in economia in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 57, c.6 e 125, c.11 del Dlgs. 163/2006.
2. Il presente regolamento intende configurare l'elenco degli operatori economici qualificati quale strumento idoneo a garantire l'effettività dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nell'attività contrattuale sotto soglia, come richiamati nella Comunicazione interpretativa della Commissione europea del 23 giugno 2006, ed assicurare altresì la pubblicità dell'attività negoziale dell'ente ai sensi del punto 6) della direttiva del Ministero delle Riforme e Innovazioni nella P.A. n. 2/2007.
3. Per le forniture e servizi a carattere trasversale, l'ufficio economato, in collaborazione con l'ufficio contratti, costituisce elenchi per le acquisizioni di propria competenza. Per le forniture e servizi a carattere specifico, ciascun dirigente di ogni settore può costituire propri elenchi per le acquisizioni di rispettiva competenza, avvalendosi del supporto operativo dell'ufficio contratti.
4. Le imprese sono classificate in elenchi distinti per categorie merceologiche corrispondenti ai codici CPV approvati con Regolamento CE N. 2151/2003. Per l'affidamento di lavori, gli elenchi vengono formati sulla base delle categorie e classifiche come disciplinate dal DPR 34/2000.
5. Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto, e tutte le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi. L'aggiornamento dell'elenco ha cadenza annuale, mentre la ripubblicazione dell'avviso di avvenuta attivazione degli elenchi di cui all'art. 6 avviene con cadenza biennale.
6. Sul sito dell'amministrazione viene creata apposita sezione dedicata alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, dalla quale può essere scaricato lo schema di domanda di iscrizione, il testo del presente regolamento ed altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte

delle imprese interessate. Nella home page del sito internet deve essere attivato un link sempre visibile che conduca direttamente alla predetta sezione dedicata agli elenchi.

7. Nell'attesa dell'avvenuta costituzione ed operatività degli elenchi, i responsabili provvedono ad individuare gli operatori economici tramite indagini di mercato.

ART. 3 - Campo di applicazione

1. Gli elenchi di operatori economici dell'Amministrazione, costituiti e gestiti nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, possono essere utilizzati per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata diretta ove possibile, oppure in economia mediante cottimo fiduciario, preceduta da indagine di mercato o gara ufficiosa.

2. L'elenco può riguardare anche i servizi tecnici e consulenziali forniti dai professionisti da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 57, c.6 Dlgs. 163/2006, come richiamato dall'art. 91, c.2, dlgs. 163/2006, e disciplinati dal vigente "Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia", approvato con deliberazione n.41 del 17/12/2008, scaricabile dal sito internet dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni ivi previste.

ART. 4 - Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici

1. La formazione degli elenchi di cui agli articoli precedenti avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sui seguenti mezzi:

- all'albo pretorio;
- sul sito Internet dell'amministrazione;
- sul sito Internet istituzionale www.serviziocontrattipubblici.it

2. E' possibile pubblicare nello stesso avviso iniziale la notizia della costituzione simultanea di una pluralità di elenchi di operatori.

3. L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:

- le categorie merceologiche ed i corrispondenti codici CPV per le quali si avvia la costituzione dell'elenco di operatori economici qualificati;
- l'indicazione del sito internet dell'amministrazione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione;
- la documentazione, che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 5;
- l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
- il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
- il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;
- la menzione che le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti saranno sottoposte a verifica a campione e le conseguenze di cui all'art. 5, c.3 del presente regolamento in caso di dichiarazioni false o mendaci.

4. Alla domanda di iscrizione, redatta su carta munita di regolare bollo, devono essere allegati i documenti richiesti per la dimostrazione dei requisiti di cui al successivo art. 5.

5. L'impresa può richiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie merceologiche, allegando la documentazione necessaria a tal fine.

6. Il termine per la presentazione delle candidature per la formazione del primo elenco deve essere non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale www.serviziocontrattipubblici.it

7. Alle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti nell'avviso, viene data comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande medesime, dell'avvenuta iscrizione nell'elenco e del relativo numero, ovvero dei motivi ostativi all'iscrizione.

8. Alle imprese che hanno eventualmente presentato domanda di iscrizione oltre i termini viene data comunicazione della data del successivo aggiornamento annuale dell'elenco, nel quale la domanda sarà presa in considerazione ai fini dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco medesimo.
9. L'ordine di iscrizione nell'elenco per ciascuna categoria, tra le imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.
10. Gli elenchi degli operatori economici, una volta costituiti, vengono pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione per ordine esclusivamente alfabetico e non per ordine di iscrizione.

ART. 5 - Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori

1. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta/ristretta.
2. Le imprese che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da comprovare mediante i documenti sotto elencati, da allegare alla domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 3, c.5 del presente regolamento:

a) per servizi e forniture:

- a1) iscrizione alla Camera di Commercio per attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione ovvero iscrizione al registro Prefettizio senza la clausola di esclusione dai pubblici appalti, se cooperativa, o iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91, se cooperativa sociale;
- a2) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 Dlgs. 163/2006;
- a3) regolarità contributiva attestata mediante d.u.r.c. in corso di validità;
- a4) referenza bancaria attestante la solidità economico-finanziaria dell'impresa;
- a5) dimostrazione dell'avvenuta regolare esecuzione presso altra amministrazione di un servizio o fornitura analoga, corrispondente alla categoria merceologica per la quale si richiede l'iscrizione;
- a6) eventuali cataloghi o campioni dei prodotti per le forniture, qualora il responsabile della procedura di formazione dell'elenco li reputi necessari od opportuni, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione;
- a7) eventuale ulteriore documentazione a comprova degli ulteriori requisiti speciali (es. certificazione di qualità) che il responsabile della procedura di formazione dell'elenco reputi necessaria od opportuna, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione;

I requisiti di cui alle lettere a2) e a5) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

b) per lavori:

- b1) per l'invito a procedure negoziate relative a lavori di importo superiore ad Euro 150.000, è necessaria la dimostrazione del possesso di un'attestazione rilasciata da una S.O.A.;
- b2) per l'invito a procedure negoziate relative a lavori di importo pari o inferiore ad Euro 150.000, è necessaria la documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art. 28 DPR 34/2000;
- b3) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 Dlgs. 163/2006;
- b4) regolarità contributiva attestata mediante d.u.r.c. in corso di validità;

I requisiti di cui alla lettera b3) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

c) per i servizi tecnici, relativamente agli affidamenti di incarichi di importo fino ad Euro 100.000:

- c1) certificato di abilitazione professionale;
- c2) curriculum professionale;

c3) eventuale ulteriore documentazione a comprova degli ulteriori requisiti speciali che il responsabile della procedura di formazione dell'elenco reputi necessaria od opportuna, nel rispetto del principio di proporzionalità e non discriminazione, ai fini dell'iscrizione;

c4) possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 Dlgs. 163/2006;

I requisiti di cui alla lettera c4) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.

3. In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 dlgs. 163/2006, l'amministrazione procede a verifiche d'ufficio a campione mediante estrazione a sorte tra un numero minimo di uno ad un massimo pari al 5% , arrotondato all'unità superiore, delle domande di iscrizione presentate. E' sempre fatta salva la facoltà per l'amministrazione di procedere a verifiche d'ufficio oltre al predetto campione ovvero in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Per le iscrizioni negli elenchi relativi agli affidamenti di lavori pubblici, si procede alla verifica mediante consultazione del casellario informatico presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. In caso di accertata carenza dei requisiti generali ovvero di falsità della dichiarazione, l'amministrazione rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva annuale. In caso di dichiarazioni false segnala altresì il fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e alla competente Procura della Repubblica.

4. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

ART. 6 - Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione

1. A seguito della formazione degli elenchi, l'amministrazione, al fine di assicurare l'effettività dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, procede alla pubblicazione, entro il 31 gennaio di ogni biennio, di un unico avviso nel quale si dà atto dell'avvenuta attivazione ed esistenza di elenchi di operatori economici presso l'amministrazione e si sollecitano eventuali ulteriori candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate.

2. L'avviso riporta le seguenti indicazioni:

- le categorie merceologiche ed i corrispondenti codici CPV per le quali sono stati attivati elenchi di operatori economici qualificati;
- il sito internet dell'amministrazione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione e l'elenco della documentazione da allegare;
- l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
- il termine di presentazione della domanda, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito Internet istituzionale www.serviziocontrattipubblici.it;
- il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;
- la menzione che le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti saranno sottoposte a verifica a campione e le conseguenze di cui all'art. 4,c.3 del presente regolamento, in caso di dichiarazioni false o mendaci.

3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sui seguenti mezzi:

- all'albo pretorio;
- sul sito Internet dell'amministrazione;
- sul sito Internet istituzionale www.serviziocontrattipubblici.it

4. L'ordine delle nuove iscrizioni nell'elenco per ciascuna categoria, in coda alle imprese già precedentemente iscritte, tra gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è dato dalla data di protocollazione della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.

5. L'Amministrazione provvede all'aggiornamento dell'elenco con l'inserimento delle nuove iscrizioni, oltre alle ulteriori eventuali verifiche sulle imprese già iscritte, entro il 30 marzo di ciascun anno.
6. Le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto situazionale soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione, e sono comunque tenute ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.
7. Il dirigente competente, mediante la propria struttura amministrativa, avvia la verifica a campione sulle imprese già iscritte, mediante sorteggio di un numero tra un minimo di uno ed un massimo pari al 5%, alle quali viene richiesto di comprovare il persistente possesso dei requisiti speciali di iscrizione e rispetto alle quali viene avviata la verifica d'ufficio sui requisiti generali.
8. Gli elenchi aggiornati vengono pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione per ordine esclusivamente alfabetico e non per ordine di iscrizione.

ART. 7 - Selezione degli operatori economici dall'elenco

1. Gli operatori economici iscritti nell'elenco nella medesima categoria, vengono di regola selezionati con criterio rotativo seguendo l'ordine di iscrizione nell'elenco medesimo.
2. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti interni per le procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo dal responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, lo stesso responsabile può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato, a condizioni che questi risultino in possesso dei requisiti generali e speciali previsti per le procedure ordinarie.
3. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria non sia tale da assicurare una piena rotazione nella fasi successive al primo invito, ovvero in presenza di ragioni di opportunità o convenienza o per speciali circostanze, il responsabile del procedimento può invitare simultaneamente tutti gli operatori iscritti nell'elenco.

ART. 8 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 3, nei seguenti casi:
 - per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 5;
 - per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione della verifica a campione;
 - per inosservanza dell'obbligo di comunicazione ex art. 1 d.p.c.m. 187/1991;
 - quando l'impresa iscritta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione verso l'amministrazione;
 - per mancata presentazione di offerte in occasione di quattro inviti consecutivi.
2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
3. Nei casi previsti dal comma 1, il dirigente competente dà comunicazione all'impresa dell'avvio della procedura di cancellazione, con raccomandata A/R e comunicazione dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
4. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il dirigente del servizio, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione.

5. Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il dirigente può assumere, in relazione alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.